

## **TI\_GERICHTE 12.1997.60 vom 11. März 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-03-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.60](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.60)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.60 du 11 mars 1997

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.60 del 11 marzo 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.1997 12.1997.60

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.97.00060 Lugano 11 marzo 1997/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.13 della Pretura del distretto di Blenio promossa con petizione 17 maggio 1995 da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ entrambi rappr. dall' avv. \_\_\_\_\_ contro Patriziato di \_\_\_\_\_ rappr. dall' avv. \_\_\_\_\_ in materia di affitto agricolo (accertamento dell'esistenza di un contratto d'affitto tra le parti) che il Pretore, con sentenza 12 febbraio 1997, ha integralmente respinto. Ed ora sull'appello 3 marzo 1997 degli attori i quali chiedono la riforma della sentenza del primo giudice nel senso dell'accoglimento delle loro domande di causa. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa Considerato in fatto ed in diritto che la causa che oppone le parti riguarda l'accertamento dell'esistenza o meno, sino al 31 dicembre 2000, di un contratto d'affitto agricolo con oggetto l'Alpe di \_\_\_\_\_ a in Val \_\_\_\_\_; che al litigio si applicano le disposizioni della LF sull'affitto agricolo del 4 ottobre 1985 il cui capitolo 5 (Procedura ed autorità; art. 47 e seg. LAA) lascia ai Cantoni di determinare quale procedura debba essere applicata alle controversie in materia; che l'art. 14 della Legge cantonale sull'affitto agricolo prevede che le controversie relative al contratto d'affitto sono decise dal giudice civile competente giusta gli art. 389 e seg. del CPC; che la procedura accelerata di cui agli art. 389 e seg. CPC prevede che il termine per l'appellazione è di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC); che di conseguenza il termine per proporre appello veniva a scadenza - avendo il rappresentante degli attori ricevuta la decisione impugnata il 13 febbraio 1997 (cfr. pag. 2 appello B. In ordine) - il giorno di lunedì 24 febbraio 1997; che l'appello, spedito il 5 marzo 1997, è quindi irrimediabilmente tardivo e come tale va sanzionato già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC; vista, per le spese, la vigente TG pronuncia 1. L'appello 3/5 marzo 1997 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è irricevibile siccome tardivo. 2. La tassa di giustizia in Fr. 70.- e le spese di Fr. 30.- (totale Fr. 100.-) sono a carico degli appellanti. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Blenio Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.